

(N. 588)

*Urgenza*

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(GIARDINA)

NELLA SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1959

#### Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica

ONOREVOLI SENATORI. — La prima applicazione della vaccinazione antipoliomielitica, attualmente in corso nella nostra Nazione, va rapidamente assumendo una estensione sempre più notevole. Ciò sta a dimostrare come la popolazione abbia accolto con grande favore questo nuovo presidio profilattico.

La vaccinazione antipolio infatti, alla luce dei dati scientifici e della esperienza, ormai universale, appare sicuramente innocua ed efficace ed è la sola arma profilattica ritenuta valida per combattere la grave malattia. Dopo ampia ed approfondita disamina dei dati acquisiti, sia per quanto riguarda l'andamento della malattia e particolarmente le manifestazioni dello scorso anno nelle singole regioni del Paese, il Ministero ha ritenuto opportuno richiedere il parere del Consiglio superiore di sanità circa i provvedimenti da adottare per rendere integrale l'applicazione della vaccinazione antipoliomielitica nel gruppo di età da 4 mesi a 6 anni.

Il Supremo Consesso ha preso in esame la questione nella seduta del 22 aprile u.s. ed

ha fatto voto che « onde seguire l'andamento della malattia dal punto di vista epidemiologico e predisporre mezzi sempre più idonei per la difesa immunitaria dei recettivi, sia richiesto per i bambini al di sotto dei 6 anni, che accedono o vivono in collettività, se sia stata o no praticata la vaccinazione antipolio ».

Tale richiesta ha l'evidente scopo di richiamare l'attenzione dei genitori o di chi in loro vece esercita la patria potestà, sulla opportunità della pratica immunitaria, creando concreti motivi di meditazione al momento della decisione tra il consenso o il rifiuto, formalmente espresso, di far sottoporre i bambini alla immunizzazione.

In conformità dei voti predetti, questo Ministero ha predisposto l'allegato schema di disegno di legge, composto di tre articoli aventi il seguente contenuto:

*Art. 1.* — Viene contemplato l'obbligo a cui sono tenuti tutti i medici di comunicare

all'Ufficiale sanitario del Comune le vaccinazioni antipoliomielitiche eseguite, prevedendosi per gli inadempienti l'applicazione di particolari sanzioni.

Per evitare che le spese postali inerenti a tali comunicazioni vadano a carico dei medici è previsto il godimento della franchigia postale per le comunicazioni stesse.

*Art. 2.* — Anche ai fini del rilascio gratuito del certificato di subita vaccinazione, è prescritta la regolare registrazione delle vaccinazioni presso l'Ufficio sanitario di ogni Comune.

*Art. 3.* — Vengono precisate le collettività infantili, per l'ammissione alle quali è richiesta la presentazione del certificato di subita vaccinazione.

Sono esentati dalla vaccinazione i bambini che per le loro condizioni di salute non sono in grado di subirla oppure per i quali è intervenuto rifiuto da parte dell'esercente la patria potestà o la tutela.

Nei casi di urgenza dell'ammissione, quale ad esempio nei casi di fanciulli abbandonati, esposti, ecc., la vaccinazione antipoliomielitica potrà essere fatta subito dopo l'ammissione in collettività.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

I medici, sia liberi esercenti che dipendenti da Enti, sono tenuti a dare comunicazione all'Ufficiale sanitario del Comune delle vaccinazioni antipoliomielitiche praticate, sia presso pubblici ambulatori che nella clientela privata, entro dieci giorni dalla data di ciascuna inoculazione, indicando cognome, nome, sesso, luogo di nascita, domicilio del vaccinato, data e sede delle inoculazioni, tipo di vaccinazione adoperato, ditta produttrice, numero della serie o lotto di fabbricazione, estremi del controllo di Stato, data di preparazione e di scadenza del vaccino stesso, eventuali reazioni locali e generali riscontrate, nonchè tutte le altre notizie che potranno essere richieste dall'Autorità sanitaria. Dette comunicazioni, se eseguite sugli appositi moduli forniti dai Comuni, godono della franchigia postale.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 4.000 a lire 40.000.

### Art. 2.

L'Ufficio sanitario del Comune tiene nota delle vaccinazioni eseguite in appositi schedari o registri, sulla base dei quali rilascia agli interessati, gratuitamente, l'attestato di subita vaccinazione.

### Art. 3.

Per l'ammissione agli asili nido, alle sale di custodia, ai brefotrofi, agli asili infantili, alle scuole materne, alle scuole elementari, ai collegi, alle colonie climatiche ed a qualsiasi altra collettività di bambini fino a 6 anni di età è richiesta la presentazione dell'attestato di cui al precedente articolo.

L'ammissione è tuttavia consentita qualora sia presentato un certificato medico da cui risultino le ragioni di salute per le quali il bambino non è in grado di subire la vaccinazione; oppure una dichiarazione, sottoscritta dall'esercente la patria potestà o la tutela, di non voler sottoporre il bambino alla vaccinazione.

Nel caso che urga provvedere all'ammissione, la vaccinazione sarà praticata dopo l'ammissione stessa.